

STATUTO DELLA SOCIETÀ SICILIANA DI SCIENZE NATURALI (ONLUS)*

ART. 1. COSTITUZIONE E SEDE

È attualmente corrente in Palermo, con sede provvisoria presso il Museo Geologico “G. G. Gemmellaro” dell’Università di Palermo, corso Tukory 131, l’Associazione di persone fisiche e giuridiche denominata: “SOCIETÀ SICILIANA DI SCIENZE NATURALI organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)”. L’Associazione si impegna ad usare la denominazione ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Tale Associazione si innesta in una tradizione più che centenaria. La Società Siciliana di Scienze Naturali fu fondata a Palermo nel 1881 da Enrico Ragusa, entomologo di fama internazionale. Vicissitudini varie, tra cui i conflitti mondiali, ne hanno interrotto talvolta l’operatività e di ciò è specchio la rivista che sin dalla sua origine essa pubblica. Oggi infatti siamo alla quarta serie de “Il Naturalista Siciliano”, dopo la regolare ripresa delle pubblicazioni nel 1977. La rivista, che affianca ai numeri ordinari numerosi supplementi a carattere monografico, pubblica articoli originali di carattere naturalistico riguardanti l’area mediterranea, oltre a lavori di carattere generale e metodologico.

ART. 2. OGGETTO E SCOPO

L’Associazione ha per oggetto la tutela, la valorizzazione e la conoscenza della natura e dell’ambiente.

L’Associazione non ha e non deve avere alcun fine di lucro; l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

A tal fine l’associazione promuove e divulga la conoscenza delle Scienze Naturali con particolare riguardo alla Sicilia. Essa pertanto:

promuove ed organizza dibattiti, tavole rotonde, mostre, conferenze e ogni altra attività di studio e divulgazione nel campo delle scienze naturali;

dà corpo ad uno schedario naturalistico e bibliografico siciliano;

tutela il patrimonio dei beni naturali e naturalistici siciliani evitandone con i mezzi disponibili la distruzione e la dispersione, denunciando eventuali illeciti e promuovendo opportuna opera divulgativa;

si fa promotrice dell’istituzione nel territorio della Regione Siciliana di Musei di Storia Naturale in Sicilia nelle Università e presso gli enti locali;

pubblica un periodico dal titolo “Il Naturalista Siciliano” in cui sono inseriti lavori scientifici originali di carattere naturalistico attinente agli scopi dell’Associazione stessa;

tiene rapporti scientifici e di scambio dei periodici con le altre Società ed Associazioni naturalistiche e con Istituti Pubblici e Privati a carattere scientifico, italiani e stranieri.

organizza corsi per la promozione e divulgazione delle scienze naturali;

si pone come consulente privilegiato per Enti Pubblici e Privati, su temi inerenti alle problematiche relative alle Scienze Naturali;

organizza corsi per la formazione dei propri soci.

L’attività dell’Associazione può essere articolata per sezioni locali da costituire in quelle sedi ove esista un considerevole numero di soci.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3. RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'Associazione ammette tre categorie di soci: benemeriti, ordinari ed Istituzioni attraverso una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Alle tre categorie spetta comunque assoluta uniformità, all'interno dei propri aderenti, del rapporto associativo per quel che riguarda i diritti, obblighi, poteri e facoltà loro spettanti.

I soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo e rientrano in questa categoria tutti coloro che hanno dato un rilevante incremento con doni, aiuti e contributi finanziari all'Associazione o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo scientifico.

Oltre alle sopraccitate categorie di Soci l'Assemblea della Società su proposta di uno o più aderenti alla Società o dello stesso consiglio Direttivo, può ammettere come socio onorario particolari personalità che si siano distinti per meriti scientifico-naturalistici.

La qualifica di Socio Ordinario è conferita a maggioranza dal Consiglio Direttivo della Società su domanda dell'interessato; la relativa delibera deve però essere approvata dall'Assemblea prima dell'ammissione al voto dei nuovi soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale rispettiva entro la data della consueta Assemblea annuale dei Soci e decadono dalla qualifica solo per dimissioni presentate almeno due mesi prima della chiusura dell'anno associativo. Essi inoltre possono essere radiati dal Consiglio Direttivo in caso di gravi mancanze che abbiano arrecato danno alla Società ed ai suoi beni o se abbiano arrecato grave e ingiustificato turbamento delle riunioni e manifestazioni sociali. Contro la delibera di radiazione è dato, entro un mese dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea.

ART. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'Associazione sono destinate alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.

Delle obbligazioni dell'Associazione, la stessa risponde nei limiti del suo patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che dovessero divenire di proprietà della medesima;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze dei bilanci.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- quote associative e contributi degli aderenti;
- eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti testamentari pervenuti da soggetti pubblici o privati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente o Istituzione pubblico finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Istituti Bancari;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
- proventi derivanti da manifestazioni e iniziative promozionali e/o dalla relativa partecipazione;
- ricavati derivanti da eventuali attività, connesse ed accessorie, nonché dalla raccolta episodica di offerte in occasione di manifestazioni particolari;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 5. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1 l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- 2 il Consiglio Direttivo
- 3 il Presidente del Consiglio Direttivo
- 4 il Vice presidente del Consiglio Direttivo
- 5 il Segretario del Consiglio Direttivo
- 6 il Tesoriere
- 7 il Bibliotecario
- 8 il Comitato di redazione del periodico "Il Naturalista Siciliano"
- 9 il Direttore responsabile del periodico "Il Naturalista Siciliano"

ART. 6. ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti; in prima convocazione è però necessaria la presenza della metà più uno dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata mediante lettera inviata a tutti i soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un socio. È ammesso anche il voto per corrispondenza.

Essa:

- elegge il Consiglio Direttivo
- delibera sui bilanci, consuntivo e preventivo, sull'ammissione dei nuovi soci, e sui ricorsi dei soci radiati
- ha competenza su tutta l'amministrazione dell'Associazione e le sue deliberazioni vincolano il Consiglio, salvo che siano contrarie alle leggi
- delibera sulle modifiche al presente statuto
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Essa può essere convocata in qualunque momento dal Presidente e deve essere convocata su richiesta di almeno 2/10 dei soci o di 1/3 dei Consiglieri.

ART. 7. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da nove membri che fra di essi scelgono il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Bibliotecario.

Il Consiglio Direttivo, che è convocato dal Presidente, delibera a maggioranza semplice. Esso provvede all'amministrazione dei beni sociali, alla fissazione dell'ammontare della quota sociale annuale, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e all'espletamento di tutte le pratiche relative all'Associazione; compila inoltre il bilancio di previsione per l'anno successivo e il bilancio consuntivo di ogni anno trascorso, sottoponendoli entrambi all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Nel caso di dimissioni, di radiazione o di decadenza per le ragioni indicate nel precedente art. 3 ovvero assenteismo protrattosi oltre un anno di un componente del Consiglio, esso è sostituito dal primo non eletto.

Sono eleggibili tutti i Soci, non morosi e sono elettori tutti i Soci non morosi.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto; Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sono eletti i nove candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità prevale l'anzianità sociale.

ART. 8. IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità

Il Presidente firma gli atti dell'Associazione e i verbali delle riunioni e vista i mandati di pagamento.

Il Presidente infine cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 9. IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 10. IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché, del libro degli aderenti all'Associazione, mantiene la corrispondenza, esegue le disposizioni del Presidente e attende all'amministrazione della Società provvedendo alle piccole spese mediante adeguato anticipo versato a tale scopo dal Tesoriere. Firma inoltre i verbali da lui redatti ed i mandati di pagamento.

ART. 11. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione dovrà tenere i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché, il libro degli aderenti all'associazione e l'inventario dei libri, delle riviste e dei beni dell'Associazione.

ART. 12. IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, cura le esazioni, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, salda i mandati firmati dal Presidente e dal Segretario, si assume solidalmente con il Consiglio Direttivo la responsabilità finanziaria e provvede a tenere l'inventario dei beni dell'Associazione.

ART. 13. IL BIBLIOTECARIO

Il Bibliotecario tiene l'inventario dei libri e delle riviste dell'Associazione ed è responsabile della gestione della Biblioteca sociale. Cura la spedizione del periodico. Egli può scegliere fra i soci uno o più collaboratori del cui operato però risponde.

ART. 14. IL PERIODICO "IL NATURALISTA SICILIANO"

L'Associazione pubblica un periodico dal titolo "Il Naturalista Siciliano" in cui sono inseriti lavori scientifici originali di carattere naturalistico attinenti agli scopi dell'Associazione stessa e al quale possono collaborare anche i non soci.

Il periodico ha un Direttore responsabile, un Segretario e un Comitato di Redazione. Vi è incompatibilità fra tali cariche e quella di componente del Consiglio Direttivo ad eccezione del Segretario che può essere uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 15. IL DIRETTORE RESPONSABILE

Il Direttore responsabile ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore responsabile:

- a) cura la stampa e la corrispondenza relativa al periodico
- b) tratta con la tipografia per le spese di stampa e assume le responsabilità finanziarie solidalmente con il Consiglio Direttivo le cui disposizioni è tenuto a seguire ed al quale deve riferire sull'andamento del periodico sia dal punto di vista amministrativo che economico.
- c) propone al Consiglio Direttivo il regolamento interno del periodico, le norme redazionali e le quote fisse di stampa per gli autori che rende note nelle pagine di copertina di ciascun numero della rivista.
- d) sceglie con il Comitato di Redazione i *referees* per la rilettura critica dei manoscritti presentati
- e) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo qualora convocato.

Il Segretario coadiuva il Direttore responsabile della Rivista nell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 16. IL COMITATO DI REDAZIONE

Il Comitato di Redazione è composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il loro numero può variare secondo le esigenze della rivista e allo scopo di recepire al suo interno le più ampie competenze specifiche nelle varie discipline naturalistiche.

ART. 17. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini fissati dalla legge ogni anno il Consiglio Direttivo predispose i bilanci, consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 18. AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano deliberate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le cariche sociali non prevedono di regola corrispettivi, peraltro, sono ammessi in favore dei soci rimborsi spese e contribuzioni in relazione alle attività svolte nell'Associazione, secondo la specifica qualifica professionale, preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, che liquiderà attenendosi a criteri di particolare rigore ed escludendo le spese eccessive o superflue. In particolare, l'eventuale corresponsione di emolumenti individuali per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, non potranno superare i criteri previsti per i Presidenti dei Collegi Sindacali delle società per azioni, dal D.P.R. 10.10.1994 n. 654 e dal D.L. n. 239/95 convertito con Legge 3.8.95 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 19. SCOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea appositamente convocata con la maggioranza dei due terzi dei soci. Votato lo scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre Associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sentito l'organismo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

ART. 21. LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile e al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 22. MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci, dall'Assemblea, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, fermo restando la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione con uguale quorum deliberativo quale che sia il numero degli associati presenti.

F.to Attilio Carapezza

F.to Dario Rizzo

Palermo 7 agosto 2008